

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1391 - BANDI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DI CREDITI SCADUTI E NON PAGATI

Roma, 23 giugno 2017

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 14 giugno 2017 ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla presenza di clausole potenzialmente restrittive della concorrenza nei bandi di gara adottati da alcune amministrazioni locali nel periodo 2010-2016 per l'affidamento del servizio di recupero stragiudiziale di crediti scaduti e non pagati¹. I bandi di gara esaminati prevedono, tra i requisiti di ammissione la *“iscrizione in corso di validità all'UNIREC – Unione Nazionale delle imprese di recupero, gestione e informazione del credito”*. La necessità che i soggetti partecipanti alla gara siano in possesso del requisito dell'iscrizione a un'associazione di diritto privato (UNIREC) pone delle criticità di natura concorrenziale. Su un piano generale, si evidenzia innanzitutto che i requisiti di accesso alla gara dovrebbero essere tali da delineare per le imprese presenti nel settore maggiori opportunità di partecipazione e non dovrebbero, invece, produrre l'effetto di limitarla mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi.

¹ Si tratta, in particolare, del bando di gara adottato dal Comune di Longobardi (CS) in data 17 maggio 2010, relativo all'affidamento in appalto del servizio di recupero crediti stragiudiziale relativo alle contravvenzioni al Codice della Strada emesse negli anni 2007 e 2008 mediante procedura aperta (CIG 0479852265); del bando di gara adottato dal Comune dell'Aquila in data 16 novembre 2015, relativo all'affidamento del recupero stragiudiziale dei crediti vantati nei confronti degli assegnatari degli alloggi del progetto case e MAP (CIG 64401167D7); del bando di gara adottato dal Comune di Longobardi (CS) in data 17 maggio 2010; del bando di gara adottato dal Comune di Tramonti (SA) in data 19 maggio 2015, relativo alla gara per l'affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti derivanti dal mancato pagamento di entrate tributarie ed extra-tributarie (CIG 6047053); del bando di gara adottato dall'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano in data 19 ottobre 2016, relativo all'affidamento del servizio triennale di recupero crediti stragiudiziali all'estero dell'azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano per il periodo 2006-2015 (CIG 6548968); del bando di gara adottato dalla Comunità Montana “Alburni” di Controne (SA) in data 16 dicembre 2013, relativo alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di recupero crediti stragiudiziale derivanti dal mancato pagamento delle sanzioni e ordinanze ingiunzioni elevate dal corpo forestale dello Stato (CIG ZE50DEAB6D).

Segnatamente, si rileva che le stazioni appaltanti non dovrebbero richiedere alle imprese concorrenti, ai fini della prova della sussistenza dell'idoneità professionale a svolgere i servizi da affidare, l'obbligo di attestare l'iscrizione ad albi o associazioni di diritto privato che svolgono funzioni prive di rilevanza pubblicistica. La previsione del suddetto requisito risulta, infatti, ingiustificatamente restrittivo della concorrenza in quanto idonea a ridurre le possibilità di partecipazione delle imprese senza che al contempo lo stesso aggiunga alcun elemento qualitativo alla selezione.

Si richiama inoltre la necessità di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, non limitando la presentazione di offerte mediante la previsione di requisiti di capacità professionale che risultano ultronei sia rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge nazionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), sia a quelli a tal fine esigibili dalle imprese estere che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi (art. 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

Si rileva, infine, che richiedere ai concorrenti l'iscrizione a una specifica associazione di diritto privato alla quale non è demandato *ex lege* lo svolgimento di alcuna funzione di rilievo pubblicistico nell'ambito del settore della tutela del credito, appare suscettibile di porsi in contrasto anche con le norme primarie dell'Unione Europea in quanto idonea a limitare la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico da parte delle imprese di altri Stati membri che svolgano l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti in regime di libera prestazione.

Pertanto, l'Autorità auspica che i futuri bandi di gara adottati dai Comuni e dagli altri enti pubblici operanti in tale livello territoriale per "*l'affidamento del servizio di recupero stragiudiziale dei crediti*" accolgano le indicazioni dell'Autorità al fine di consentire un più ampio confronto competitivo, in particolare, consentendo alle imprese interessate a presentare un'offerta di poter provare la propria idoneità professionale mediante l'iscrizione nel registro tenuto presso le CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali secondo il dettato normativo.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
